

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2024

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 9 gennaio 2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica", i comuni, anche in forma associata, procedono all'emanazione di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di ERP;

VISTA la deliberazione n. 1 del 23/05/2019, approvata dall'Assemblea L.O.D.E. che definisce lo schema di bando, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.a) di detta legge regionale;

RICHIAMATI i Regolamenti per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvati rispettivamente con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Casole d'Elsa n. 11 del 03/04/2020;
- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Radicondoli n. 17 del 15/04/2020;
- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Gimignano n. 29 del 26/06/2020;
- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colle di Val d'Elsa n. 21 del 11/03/2021;

RICHIAMATO l'Atto, approvato con deliberazione della Giunta esecutiva SDS n. 40 del 29/12/2022, tra la SDS della zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa, attuativo della convenzione tra Società della Salute e Comuni della Zona Alta Val d'Elsa per la gestione diretta delle attività sociosanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili per il complesso delle attività di assistenza sociale;

DATO ATTO della Convenzione tra il Comune di Casole d'Elsa, il Comune di Radicondoli e il Comune di San Gimignano per la gestione associata in materia di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Rep. N. 1812 del 24/07/2020;

RICHIAMATO "l'Accordo per l'affidamento in gestione di attività in materia di Servizi Sociali tra i Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa, Radicondoli e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (F.T.S.A.)" del 15/02/2021, con il quale in forma sperimentale è stata affidata alla F.T.S.A. la gestione delle attività amministrative nell'ambito della gestione degli alloggi ERP;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Gestione della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa del 05/02/2024 con la quale sono state approvate le linee guida del Bando di Concorso.

RENDE NOTO

Che fino **alle ore 12:00 del giorno 9 aprile 2024** sono aperti i termini per la presentazione della domanda al bando di concorso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Radicondoli e San Gimignano.

Possono partecipare al bando di concorso sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio, sia soggetti che siano stati in precedenza assegnatari di alloggi ERP (anche in altri comuni diversi da quello in cui si presenta domanda). Si informa che, se interessati, dovranno presentare nuova domanda

anche i soggetti già collocati in graduatoria, la quale cesserà la sua validità con l'approvazione della graduatoria che sarà formata in conseguenza del presente bando.

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata in alternativa al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente bando. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso (allegato A della L.R.T. n. 2/2019)

a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) - residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale dei comuni cui si riferisce il bando; la residenza sarà verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

b bis) - assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) - situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE, ricavabile da certificazione ISE/ISEE in corso di validità. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 9, comma 3 L.R.T. 2/2019 (Vedi Art. 2 secondo comma del presente bando di concorso), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 9, comma 4, L.R.T. 2/2019 (vedi Art. 2 terzo comma del presente bando di concorso) si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno, il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto;

d1) - assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (2 o più persone a vano utile) come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

d2) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando, ove possibile, i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero). Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando

il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari richiedenti di cui all'articolo 2, secondo paragrafo, lettere a), b), c) e d) del presente Bando (esigenza autonomia nucleo familiare);
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

e1) - valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) - non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) - non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) - non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) - assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e) ed f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) - assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis) del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comuni possono accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, i Comuni possono richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 2/2019, ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sottoindicati:

a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;

c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R.T. n. 2/2019, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti

di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica (ISEE) dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R.T. n. 2/2019, possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 - Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (Allegato B della L.R.T. n. 2/2019.)

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

- a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

REDDITO

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2**;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**;

NUCLEO FAMILIARE

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: **punti 1**;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;

con uno o più figli minori a carico: **punti 2**.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

INVALIDITA'

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- 1) con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1**;
- 2) con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2**;
- 3) che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, **non possono comunque essere attribuiti più di punti 4**;

PENDOLARITA'

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**.

Il punteggio si applica limitatamente a coloro che svolgono l'attività lavorativa nei Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli.

PRESENZA DI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO – ASSEGNO DI MANTENIMENTO

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2**;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**;
3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**;
4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4**;

Si intendono fiscalmente a carico anche i familiari che abbiano percepito un reddito pari od inferiore ai limiti reddituali previsti dalla normativa vigente (€ 2.840,51 per familiari e per figli di età superiore ai 24 anni; € 4.000,00 per i figli con un'età non superiore ai 24 anni).

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni di cui al punto a-7, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6**.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, **non è cumulabile** con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti (Certificazione ASL), in ambiente impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 ai competenti Uffici Comunali e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili (Certificazione ASL), in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso (*il "Contributo Affitto" erogato ai sensi della Legge 431/1998 non è considerato una corresponsione parziale del canone di locazione*): **punti 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato, il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2022), regolarmente corrisposto, sia:

1) superiore ad un terzo del reddito imponibile: **punti 3;**

2) uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4.**

(Allegare la copia delle ricevute di pagamento degli ultimi sei mesi di affitto). Dall'ammontare del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto, come ad esempio il "Contributo Affitto" erogato ai sensi della Legge 431/1998;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. In caso di sfratto per morosità o di espropriazione forzata il punteggio verrà attribuito solo qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 14 comma 3 della L.R.T. n. 2/2019 "a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o

decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".

Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;

b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento (Certificazione ASL) con oltre due persone per vano utile: **punti 2**.

Le due condizioni di cui al punto b-6 **non sono cumulabili**.

C) Condizioni di storicità di presenza:

I punteggi di cui al presente punto C) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare in uno dei seguenti Comuni: Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli, da almeno:

- tre anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;
- dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3**;
- quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5**;
- venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4**;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile **non può comunque superare i 6 punti**.

Le condizioni di storicità di presenza **devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente**. I Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, hanno la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

1. non inferiore ad anni 5: **punti 1**
2. non inferiore ad anni 10: **punti 2**.

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.P.R. n. 445/2000 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea o Extracomunitari,

regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità (pena esclusione definitiva della domanda);
- 2) copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea);
- 3) copia permesso di soggiorno almeno biennale e documento attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea);
- 4) documentazione attestante la sede dell'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale dei comuni cui si riferisce il bando (per i richiedenti non residente nel comune per cui è presentata domanda);
- 5) certificazione rilasciata dalle competenti autorità (Certificato ASL) attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
- 6) certificazione rilasciata dalle competenti autorità (Certificato ASL) attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- 7) certificazione rilasciata dalle competenti autorità (Certificato ASL), attestante la presenza di una condizione di sovraffollamento di oltre 2 persone a vano utile;
- 8) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
 - a) in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%;
 - b) in misura pari al 100%;
- 9) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- 10) copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo;
- 11) copia della sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria di rilascio dell'alloggio coniugale e/o del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli;

12) copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due; In caso lo sfratto sia dovuto a morosità, o in caso di espropriazione forzata allegare documentazione attestante la presenza delle circostanze previste dall'art. 3 lettera b-5 del presente bando di concorso;

13) copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato ed il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e copia delle ricevute di pagamento dell'affitto attestanti che il canone è stato regolarmente corrisposto negli ultimi 6 mesi;

14) si specifica che il richiedente dev'essere obbligatoriamente in possesso dell'attestazione ISE/ISEE valida e rilasciata dall'INPS antecedentemente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, la ricevuta di presentazione all'INPS della DSU sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione;

15) Documentazione attestante l'eventuale presenza di esimenti in caso di possesso di beni immobili (vedi apposito richiamo in calce all'art. 1 lettera d2 del presente bando) o l'uso dell'autoveicolo per fini lavorativi;

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Art. 6 - Modulistica, termini e modalità di presentazione

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli allegati al presente bando di concorso. I moduli di domanda potranno essere reperiti sul sito www.ftsa.it nella sezione ERP all'interno della sezione ALTRI SERVIZI oppure presso i punti di consegna delle domande distribuiti nei comuni ed elencati nella medesima sezione. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni. Sarà possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, entro le ore **12:00 del 09/04/2024**. Farà fede il timbro apposto sul registro di protocollo.

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, contenente la copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione ed indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico. Si precisa che il permesso di soggiorno non è parificato al documento d'identità.

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

a) inviata tramite PEC al seguente indirizzo: ftsa@pec.it oppure tramite indirizzo di posta elettronica al seguente indirizzo servizi@ftsa.it. In tal caso nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2024”;

b) spedita tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELTA, Via Piave 40, 53036 Poggibonsi. In tal caso sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2024”;

c) Consegnata a mano presso i punti di consegna il cui elenco è reperibile sul sito www.ftsa.it nella sezione ERP all'interno della sezione ALTRI SERVIZI. In caso di consegna a mano la documentazione dovrà essere prodotta in plico chiuso ben sigillato riportante ben visibile la dicitura “contiene DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2024”

Saranno escluse senza possibilità di riammissione la domanda:

a) non firmata;

b) priva della copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità, salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente;

c) consegnata nei punti di consegna o inviata tramite PEC o posta elettronica ordinaria successivamente alla data di scadenza del bando;

d) spedita per raccomandata A/R e pervenuta dopo la data di scadenza del bando.

Art. 7 - Motivi di esclusione provvisoria

In tutti i casi, al di fuori di quelli previsti dal precedente articolo 6, la domanda potrà venire esclusa provvisoriamente, se ritenuta non corretta, ferma restando la possibilità del richiedente di produrre, nei termini previsti per la presentazione del ricorso, la documentazione mancante e fermo restando l'esame della regolarità della stessa da parte della preposta Commissione ERP.

Art. 8 - Formazione e validità della graduatoria

Ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa procederà all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità. Successivamente provvederà alla redazione delle graduatorie provvisorie delle domande ammesse.

Dall'esame delle domande scaturiranno quattro graduatorie distinte relative a ciascun comune aderente. Per comune volontà dei Comuni, ai residenti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa, potrà essere offerta la possibilità di accedere agli alloggi disponibili nell'ambito territoriale dei quattro comuni. Verrà pertanto formata una quinta graduatoria di merito nella quale saranno inseriti, in ordine di punteggio, i richiedenti non assegnatari di tutti e quattro i Comuni, ai quali, in caso di disponibilità, verrà offerta la possibilità di accettare l'assegnazione di un

immobile, di dimensioni adeguate, in uno degli altri tre comuni, utilizzando quale priorità di assegnazione l' idoneità dell' alloggio, ai sensi dell' art. 12 della L.R. 2/2019 e la distanza di residenza. L' assegnatario potrà rifiutare l' assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria comune, restando comunque utilmente collocato nella graduatoria di merito relativa al proprio comune di residenza anagrafica o lavorativa.

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa si avvale della Commissione ERP, nominata ai sensi del Regolamento per l' assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, la quale è competente a:

- a) valutare e decidere sulle opposizioni presentate relative alle graduatorie provvisorie;
- b) predisporre le graduatorie definitive dirimendo eventuali casi di parità di punteggio secondo i criteri di priorità di cui all' art. 10 comma 1 della L.R. n. 2/2019.

Entro i 120 giorni successivi al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande, la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa dovrà redigere le graduatorie provvisorie con l' indicazione dei modi e dei tempi per l' opposizione e del nome del funzionario Responsabile del procedimento, assicurandone la pubblicità all' Albo Pretorio on line dei Comuni e su apposita sezione del sito internet istituzionale della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per 30 giorni consecutivi.

Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato un Codice Univoco che identifica la domanda presentata. Il numero di Codice Univoco sarà comunicato agli interessati, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria, con una delle modalità indicate dal richiedente stesso.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione ERP, allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni (o altro termine adeguato, previsto dai Comuni) alle graduatorie provvisorie, la Commissione ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti. Entro lo stesso termine la Commissione ERP formula le graduatorie definitive.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità sarà data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell' allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 2/2019. In caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal richiedente più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

Le graduatorie definitive così formulate verranno pubblicate sull' Albo Pretorio on line dei Comuni per 30 giorni consecutivi e su apposita sezione del sito internet istituzionale della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.

Le graduatorie definitive scaturite dal presente Bando hanno validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all' Albo Pretorio dei Comuni associati e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Con l'approvazione delle graduatorie definitive e la relativa pubblicazione cesserà l'efficacia delle graduatorie definitive ERP attualmente vigente nei Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli.

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica saranno assegnati secondo l'ordine stabilito dalle nuove graduatorie definitive ERP.

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato da Siena Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019. Il soggetto gestore provvederà all'elaborazione del contratto di locazione da sottoscrivere insieme al soggetto assegnatario.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta alle Amministrazioni Comunali procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione delle graduatorie emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, i Comuni associati, ognuno per la propria graduatoria provvederà, ai sensi dell'art. 36 della L.R.T. n. 2/2019, all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., oltre all'applicazione di quanto previsto dal comma precedente si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Preliminarmente alla fase dell'assegnazione dell'alloggio, per la verifica del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2) della L.R. n.2/2019 e s.m.i., i Comuni si riservano di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda, presso le competenti autorità straniere, le autorità diplomatiche o i consolati, ovvero di acquisire la relativa documentazione direttamente dall'interessato.

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Gli elenchi degli ammessi nelle Graduatorie Definitive ERP disgiunte saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. In ogni caso, le Amministrazioni Comunali, ai sensi del DPR 445/2000 e del D.P.C.M. n. 221/1999, potranno procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, le amministrazioni comunali coinvolte provvederanno alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla graduatoria definitiva, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78.

Art. 10 - Informativa in materia di dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 6 del succitato Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini delle formazioni delle graduatorie.

Il titolare del trattamento dei dati, ognuno per le proprie graduatorie o per le attività di competenza o delegate è:

- il Comune di Colle di Val d'Elsa, con sede in Via Francesco Campana 18, Colle di Val d'Elsa
- il Comune di San Gimignano, con sede in Piazza Duomo 2, 53037 San Gimignano;
- il Comune di Casole d'Elsa, con sede in Piazza Luchetti 1, 53031 Casole d'Elsa;
- il Comune di Radicondoli, con sede in Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli;
- la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, con sede in Via Piave 40, 53036 Poggibonsi.

Il titolare tratterà i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di legge. L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso delle Amministrazioni Comunali scrivendo all'Ufficio di riferimento, così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione della procedura per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione degli alloggi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di svolgere tali procedure.

Art. 11 – Informazioni e contatti

Per informazioni sarà possibile contattare esclusivamente il numero 3334901254 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00 oppure inviando una email all'indirizzo servizi@ftsa.it.

Con le stesse modalità sarà possibile concordare appuntamenti per assistenza telefonica per la compilazione della domanda.

Art. 12 - Norma finale

Il Responsabile del procedimento è: Nicoletta Baracchini.

Poggibonsi, 08/02/2024

Il Responsabile del Procedimento
Nicoletta Baracchini